



ENTRATE

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione C.C. 9 del 13/2/2025

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Istituzione dell’imposta e destinazione del gettito

TITOLO II PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA

Art. 3 - Presupposto oggettivo dell’imposta

Art. 4 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 5 – Misura dell’imposta

Art. 6 – Esenzioni

TITOLO III GESTIONE DELL’IMPOSTA

Art. 7 - Deliberazioni

Art. 8 - Responsabile dell’entrata

Art. 9 – Obblighi del gestore

Art. 10 – Versamento dell’imposta

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

TITOLO IV CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 12 – Disposizioni in tema di accertamento

Art. 13 - Sanzioni.

Art. 14 – Riscossione coattiva

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23 del 14.3.2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, le procedure e le modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, i soggetti passivi, le esenzioni e le agevolazioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni irrogabili nei casi di inadempimento.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno, regolamentata nel presente atto, ed istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è destinata alle finalità previste dalla vigente normativa.
2. Il gettito derivante da questo tributo è destinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio:
 - a. a progetti di realizzazione e riqualificazione percorsi escursionistici (cavallo, bici, trekking, etc.) anche in ambito intercomunale;
 - b. alla promozione turistica, culturale e commerciale;
 - c. a servizi di informazione e accoglienza turistica;
 - d. alla cura e manutenzione del decoro urbano;
 - e. ad investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali ad esempio l'arredo urbano e le luminarie;
 - f. alla viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;
 - g. ad interventi a sostegno delle strutture ricettive, tenuto conto anche di eventi calamitosi;
 - h. ad interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, archeologici e ambientali locali;
 - i. ad investimenti sulla mobilità locale;
 - j. al finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione, altri enti locali, associazioni e privati;
 - k. a parziale copertura dei costi relativi al servizio rifiuti.

3. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'ente in un apposito capitolo di entrata di competenza del Servizio Entrate. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al presente articolo. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del comune a chiusura della contabilità di fine esercizio.

TITOLO II PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 3

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata dal 1 gennaio al 31 dicembre ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive e negli agriturismi presenti sul territorio del Comune di Orbetello, così come definiti dalle Leggi Regionali n 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana" e n. 61/2024 "Testo unico del turismo", ivi comprese le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con L. 21/06/2017 n. 96, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo con contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano, pertanto, nella fattispecie di struttura ricettiva anche le aree di sosta e gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico, anche solo parzialmente.
2. Ai fini del presente Regolamento per "Struttura ricettiva" si intendono tutte le strutture di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3 e non residenti nel Comune di Orbetello. L'imposta è corrisposta al gestore della struttura stessa che rilascia quietanza di avvenuto pagamento.
2. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive e immobili destinati alla locazione breve dallo stesso Comune di Orbetello o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento i gestori delle strutture ricettive e di altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
4. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è tenuto alla trasmissione del relativo conto della gestione.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 la misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata secondo criteri di gradualità ed in rapporto al prezzo medio praticato per il pernottamento. La misura dell'imposta è stabilita annualmente, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta Comunale
2. Per prezzo medio si intende la media dei prezzi per il pernottamento praticati durante il periodo di effettiva apertura della struttura, ovvero la media dei prezzi praticati nei periodi di alta, media e bassa stagione. Per le locazioni turistiche brevi per prezzo medio si intende la media dei prezzi per un pernottamento per l'intero alloggio (cd. unità abitativa); per le restanti strutture ricettive il prezzo medio è riferito al prezzo medio della camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione.
3. Il prezzo medio determina la fascia di appartenenza della struttura e la relativa tariffa a persona.
4. Ogni struttura ricettiva, attraverso autodichiarazione—su apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, comunica il prezzo medio da essa praticato.
5. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni e delle agevolazioni disciplinate dal presente Regolamento. In caso di soggiorno continuativo nella stessa struttura per periodi superiori a 7 giorni, l'imposta si applica per 7 pernottamenti.
6. L'imposta si applica fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti complessivi nell'anno solare solo con riferimento a persone che alloggiano per periodi prolungati di tempo, anche in modo non continuativo, per esigenze lavorative documentate.

Art. 6

Esenzioni

1. Dal pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:
 - a) i minori che non hanno ancora compiuto il 14 anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti), per un massimo di n. 2 accompagnatori per paziente;
 - c) i volontari che svolgono servizio di soccorso per calamità naturali;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e il loro accompagnatore;
 - e) i dipendenti che prestano attività lavorativa nel settore turismo nel territorio del Comune di Orbetello;
 - f) gli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
 - g) gli studenti pendolari.
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma, ad esclusione della lettera a), l'interessato deve presentare al gestore della struttura apposita dichiarazione, resa ai sensi delle

disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ; nei casi di cui alla lettera b) dovranno essere indicate anche le generalità del paziente e presentata l'attestazione di ricovero rilasciata dalla struttura sanitaria del paziente. Dovrà inoltre essere indicato il periodo nel quale presterà tale assistenza sanitaria e la struttura ricettiva presso la quale sarà alloggiato.

TITOLO III GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 7

Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione o la soppressione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del presente regolamento ed ancora la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
2. Alla Giunta comunale, invece, compete l'approvazione delle tariffe.
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 8

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
 - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - b. il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D. Lgs. n. 267/00, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 9

Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, dell'imposta di soggiorno al Comune di Orbetello ed è, pertanto, tenuto alla riscossione ed al successivo versamento dell'imposta di soggiorno entro il quinto giorno successivo al mese di riferimento.
2. Contestualmente con l'inizio dell'attività, il gestore deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione di cui all'art. 5, c. 4 e accreditarsi al portale telematico per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Il gestore assolve ai propri obblighi dichiarativi tramite utilizzo del portale.

3. Entro il medesimo termine per il versamento dell'imposta, il gestore, anche in caso di assenza di presenze, comunica, tramite il portale, il numero dei pernottamenti distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. In caso di attività stagionale, le comunicazioni e i pagamenti sono effettuati solo relativamente al periodo di apertura che dovrà essere preventivamente comunicato al Comune.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate dal gestore anche in nel caso in cui per la prenotazione o la riscossione del corrispettivo si avvalga di un intermediario.
6. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti riguardo l'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
7. La dichiarazione cumulativa annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità disciplinate dal sopra richiamato art. 180, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ed esclusivamente in via telematica.
8. Il gestore ha l'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno per un periodo di 6 anni successivi a quello di imposta.
9. Il gestore è altresì obbligato a segnalare le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al precedente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, ex Reg. UE 269/2016 (Nuovo Regolamento Privacy).

Art. 10

Versamento dell'imposta

1. Il versamento al Comune di Orbetello da parte del gestore dovrà essere eseguito, entro 5 giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con indicazione nella causale del mese al quale si riferisce il pagamento, e potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento agli sportelli della tesoreria comunale;
 - b. mediante bonifico bancario,
 - c. mediante versamento con modello F24.
2. Il versamento dovrà essere eseguito dalla struttura ricettiva così come dichiarata in fase di dichiarazione per la determinazione del prezzo medio. Pertanto se la struttura ricettiva è persona giuridica il relativo pagamento dovrà essere effettuato con il correlato codice fiscale/partita IVA indicato in dichiarazione. Se, al contrario, il versamento è relativo a persona fisica, specialmente se trattasi di locazioni brevi o turistiche, il pagamento dovrà essere eseguito dalla persona fisica registrata sul portale.=

Art. 11

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente dal gestore può essere richiesto entro il termine di

cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procederà al rimborso di importi pari od inferiori a € 12,00.
3. Le somme versate in eccesso rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per il medesimo anno di imposta.
4. il gestore deve comunicare all'ufficio sia la mensilità per la quale è maturato il credito, sia quella o quelle sulle quali viene effettuata la compensazione. La compensazione non può essere effettuata in assenza delle dichiarazioni mensili delle presenze.

TITOLO IV

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 12

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006 e s.m.i. e di cui all'art.1 comma 792 della L. 160/2019 e s.m.i.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:
 - a. richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - b. invitare i soggetti passivi o i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d. disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - e. chiedere, anche a fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del DL 34/2019, convertito, con modificazioni, nella L. 58/2019, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.
4. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici del Comune di Orbetello potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla L. 296/2006, comma 179.
5. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti.

Articolo 13

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento commesse dai gestori sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 471/1997, n. 472/1997 e n. 473/1997, nonché secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.
3. Per l'omessa presentazione di dichiarazione di prezzo medio e fascia di appartenenza e per l'omesso accredito al portale per la gestione dell'imposta, previste dall'art. 9, c. 2 del presente regolamento, a tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche a quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione né comunicazione di inizio attività, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00 prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 9 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla L. 689 del 1981.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione mensile di cui all'art. 9, c. 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00 prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. La sanzione sarà irrogata per ogni mese in cui la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla L. 689 del 1981.
5. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo non esonera dal pagamento dell'imposta evasa, come determinata a seguito dell'attività di accertamento di cui al precedente articolo.
7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, c. 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni e le disposizioni di cui alla L. 689 del 1981.
8. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 200,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni e le disposizioni di cui alla L. 689 del 1981.
9. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Come previsto dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019 e successiva legge di conversione a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il MEF provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia.